

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 603

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PALMITESSA

Presentata il 29 ottobre 1968

Benefici a favore del personale civile dello Stato e degli altri enti pubblici ex combattente o assimilato

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge mira a stabilire un atto di giustizia riparatrice in favore del personale civile dello Stato e degli altri enti pubblici, che per aver compiuto il proprio dovere in guerra ha subito notevoli danni agli effetti della carriera.

Fino ad oggi sono stati approvati diversi provvedimenti per la riparazione dei danni di guerra di natura patrimoniale ma nessuno che abbia riparato i danni subiti dai combattenti nel campo del lavoro; l'articolo 3 della Costituzione fa obbligo allo Stato di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, nonché la loro effettiva partecipazione all'attività economica e sociale; l'articolo 52 infine stabilisce che l'adempimento del servizio militare, necessariamente obbligatorio, non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.

Già nelle due precedenti legislature fu tentato di ottenere un provvedimento soddisfacente ed organico, con la presentazione di ben sedici proposte di legge alla Camera, tra cui la 1262 dell'onorevole Righetti, che però, nonostante fossero compendiate in un « testo unificato », non completarono il loro iter malgrado che tutti gli schieramenti politici, nessuno escluso, avessero riconosciuto i giusti diritti del personale interessato.

Ciò nulla toglie alla presente proposta di legge della sua vitalità e del suo alto valore

morale, per cui mi onoro di riproporla alla vostra approvazione. In verità alla predetta categoria di pubblici dipendenti lo Stato non ha ancora riconosciuto in modo tangibile i suoi indiscussi meriti nonostante i molteplici interventi e sollecitazioni.

Viene spontaneo rilevare che altre categorie di dipendenti statali hanno visto ben presto approvate notevoli provvidenze a loro favore, così ad esempio « i trentanovisti » che per un principio di equità sono stati promossi con una anzianità retrodatata al 31 dicembre 1951.

Diverse proposte di legge erano state presentate in un primo momento, solo a favore dei dipendenti statali di ruolo ex combattenti e reduci, mentre in sede di discussione e approvazione furono estese anche ai non combattenti.

Pertanto, per l'aspetto di generalità che le contraddistingue, le dette leggi non possono essere considerate come formulate a favore dei combattenti in maniera specifica.

A tale proposito cito il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 e successivamente la legge 7 luglio 1957, n. 1234 e la legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Si può affermare, quindi, che i dipendenti statali di ruolo ex combattenti, orfani e vedove di guerra, partigiani combattenti della lotta di liberazione, perseguitati politici e razziali, mutilati e invalidi di guerra, mutilati

e invalidi civili di guerra, in quanto tali, nulla o solo in via del tutto accessoria, episodica, occasionale e di assai modesto rilievo hanno ottenuto nella rispettiva loro carriera, pur avendo offerto alla Patria gli anni migliori della loro vita e, sovente, la loro integrità fisica.

In tal modo i dipendenti dello Stato di ruolo non combattenti, i quali hanno avuto la possibilità e la opportunità di non sacrificare tanti anni alla Patria in armi, da tempo sono pervenuti ai più alti gradi della loro carriera amministrativa, mentre tanti benemeriti sono rimasti a marcare il passo, talora fermi per esigenze di organico, forse senza speranza di progressione e non certo per loro colpa. Eppure costoro, hanno dovuto abbandonare spesso i loro studi, tranne quei pochi che hanno avuto la possibilità di sostenere gli esami in grigio-verde, e di conseguire il loro titolo di studio, in età non più giovane, al loro rientro in Patria.

Tutti hanno dovuto sopportare privazioni e sofferenze. Molti hanno patito con dignità la dura prigionia. I partigiani combattenti della guerra di liberazione hanno sofferto e combattuto con abnegazione e sacrificio per restituire all'Italia, in un clima di libertà e di democrazia, un posto dignitoso nel consesso internazionale.

Gli orfani, le vedove di guerra, i mutilati ed invalidi di guerra, i mutilati ed invalidi civili di guerra, i perseguitati politici e razziali hanno sofferto gravissime conseguenze per gli eventi bellici.

Dopo tante così inaudite vicissitudini i suddetti, iniziata in età avanzata la loro carriera di impiegati di ruolo dello Stato o di altri enti pubblici attendono ancora da anni un segno tangibile di riconoscimento del loro sacrificio, del danno subito nell'interesse della collettività nazionale.

Rendere loro giustizia significa onorare la Patria nel modo più degno, dando alle nuove generazioni la esatta sensazione di una Patria sempre grata e materna verso i suoi figli migliori.

Nella passata legislatura un'analogha proposta di legge venne approvata in sede legislativa (I Commissione Affari costituzionali) dalla Camera, mentre trovò degli ostacoli e non poté trasformarsi al Senato in legge dello Stato.

I benefici richiesti non gravano sostanzialmente sul bilancio dello Stato (vedi articolo 2, comma terzo e quarto), ma vi è un autofinanziamento.

Il provvedimento legislativo, a mio avviso, dev'essere anteriore alla riforma burocratica, perché tutti gli statali si trovino — a quel momento — su una base di parità giuridica e morale.

Infine il provvedimento così com'è formulato non ammette alcuna discriminazione tra le varie categorie tutte egualmente sacrificate e benemerite.

Sono queste le ragioni per le quali chiedo di esaminare e approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo e delle carriere speciali, con qualifica di ex combattente od equiparata, che, in forza di tale qualifica, non siano stati assunti in ruolo senza concorso o mediante concorso riservato, o non abbiano conseguito promozioni e non fruiscano di norme recanti alla categoria vantaggi economici per tutta la durata del rapporto d'impiego, possano chiedere una sola volta la valutazione del periodo trascorso in reparti combat-

tenti o in prigionia o in internamento, anteriormente alla prima immissione in ruolo, ai fini della retrodatazione dell'anzianità nella qualifica rivestita all'atto della domanda agli effetti degli aumenti periodici di stipendio o del conferimento della successiva classe di stipendi, ma senza diritto a competenze arretrate.

ART. 2.

Al personale che rivesta la qualifica di ex combattente o equiparata e che risulti idoneo negli scrutini o negli esami per il conseguimento a ruolo chiuso della qualifica superiore può essere conferita, a sua richiesta detta qualifica in soprannumero una sola volta e nel limite del 30 per cento annuo del contingente organico della qualifica di conferimento. Gli esami di idoneità previsti per le qualifiche di direttore di sezione, di primo segretario o di primo archivista o per qualifiche equiparate, sono sostituiti, per il predetto personale, da speciali scrutini per merito comparativo.

I posti che si rendano vacanti per effetto delle promozioni in soprannumero non possono essere conferiti fino al riassorbimento del soprannumero predetto.

La maggiore spesa derivante dalle promozioni in soprannumero conferite in applicazione del presente articolo sarà compensata altresì lasciando scoperto nella qualifica iniziale dello stesso ruolo un numero di posti pari a quello in soprannumero.

ART. 3.

Gli insegnanti ex combattenti o equiparati in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione ai concorsi a posti di direttore didattico, di preside o di capo di istituto e che abbiano prestato presso le scuole statali almeno un anno di servizio nella qualifica di direttori didattici o di presidi o capi di istituti incaricati, possono partecipare ad un concorso per titoli ad essi riservato per la nomina a ciascuno delle predette qualifiche nei singoli ruoli delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica.

Al concorso per titoli a direttore didattico sono ammessi anche gli insegnanti ex combattenti in possesso dei prescritti requisiti e che, pur non avendo ricoperto l'anno di incarico abbiano il diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di magistero.

I candidati risultanti idonei saranno iscritti in graduatoria ad esaurimento e conseguiran-

no la nomina a direttore didattico o a preside o a capo di istituto nel limite del 30 per cento dei posti, che si renderanno annualmente disponibili nei singoli ruoli.

ART. 4.

Il personale ex combattente o equiparato può chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo, da disporsi entro il limite del 20 per cento della consistenza complessiva del ruolo organico di appartenenza, seguendo l'ordine di presentazione delle richieste e, a parità di queste, dall'anzianità di servizio pensionabile, con riguardo al più anziano.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento di servizio di 7 anni e di 10 se mutilato o invalido di guerra.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

ART. 5.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 4, che non si sia avvalso della facoltà concessagli con lo stesso articolo, sono attribuiti all'atto del collocamento a riposo, ai soli fini della liquidazione della pensione, tre aumenti periodici di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in zona di operazione, o di prigionia o di internamento.

ART. 6.

Le norme della presente legge sono applicabili al personale statale che comproui di essere vedova o orfano di guerra, partigiano ex combattente, mutilato o invalido di guerra, mutilato civile di guerra, profugo di guerra, perseguitato politico e razziale od equiparato ed al personale dipendente da enti pubblici, da enti riconosciuti giuridicamente dallo Stato e da enti autarchici locali ex combattente o avente una delle predette qualifiche.